



[VINO] Dopo l'avvio dell'Ocm, viene riscritta la normativa di riferimento per le denominazioni

Meno registri e meno annotazioni Via alla semplificazione in cantina

[DI GIUSEPPE FUGARO]

Allargata ai vini
la tutela dei marchi
Dop e Igp.
Un passaggio
guidato che fa
perdere l'eccessiva
burocrazia
ma non la serietà
dei controlli

La Legge n. 164/1992, recante la disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini, dopo 17 anni di onorato servizio viene aggiornata per recepire le nuove norme dell'Ocm vitivinicola in materia di vini a denominazione d'origine. La nuova Ocm vitivinicola stabilisce infatti che tutti i vini di qualità rientrano nella classificazione dei vini a denominazione d'origine protetta e indicazione geografica protetta. In altri termini anche i vini fanno parte del catalogo comunitario dei prodotti sottoposti ad una disciplina comune in relazione alla loro origine collegata ad un luogo geografico.

In vista della nuova normativa comunitaria in materia di denominazioni dei vini che

aveva preso avvio nel 2008, si era già provveduto ad avviare un processo di riforma della legge 164/92 mediante l'emanazione di una nuova legge, senza peraltro arrivare a proposte operative per cui la legge comunitaria 2008 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente.

[LA SIGLA DOC SOPRAVVIVE SOLO NELLA FORMA

Lo schema di decreto legislativo che ora viene proposto al parere della conferenza Stato regioni dopo che sullo stes-

so sono stati acquisiti i pareri e contributi delle organizzazioni di categoria, prende quindi in esame le innovazioni recate dalla nuova normativa comunitaria recependo le relative norme e disciplinandole adeguatamente. La prima e fondamentale innovazione è costituita dal fatto che la nuova Ocm, pur salvaguardando le specificità del settore vitivinicolo, ha armonizzato il sistema di protezione delle Dop e Igp dei vini con quello degli altri prodotti dell'agroalimentare (Reg. n. 510/2006), sia per le definizioni, sia per la relativa protezione comunitaria ed internazionale. Una volta acquisito nella nostra legislazione questo principio, per cui i futuri riconoscimenti potranno essere solo nella categoria

dei prodotti a Dop o a Igp, lo schema di decreto legislativo disciplina la possibilità concessa dalla stessa Ocm vino di mantenere le vecchie denominazioni. La stessa Ocm infatti fa salvo l'uso delle preesistenti menzioni specifiche tradizionali, che per l'Italia sono Docg e Doc (nell'ambito delle Dop) e Igt (per le Igp). Tali menzioni possono quindi essere utilizzate in etichettatura e presentazione anche in sostituzione delle relative nuove espressioni comunitarie e, ovviamente, in conformità alle norme degli Stati membri che disciplinano l'uso delle stesse.

La seconda novità è costituita dal fatto che d'ora in poi i nuovi riconoscimenti e le modifiche ai disciplinari vengono decisi solo a livello comunitario e non più, come in passato, a livello nazionale, quando soltanto successivamente gli Stati membri comunicavano alla Commissione Ue gli elenchi dei Vqprd (Docg e Doc italiane) e Igt riconosciuti ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea.

Il provvedimento predisposto dal Ministero dopo la concertazione già avvenuta con le organizzazioni di categoria evidenzia anche alcuni elementi semplificativi in quanto prevede che le registrazioni dei vigneti per le varie denominazioni siano uniche e non più differenziate per singola denominazione ed inoltre viene eliminato, o quanto meno non è più previsto, il registro d'imbottigliamento per ciascuna denominazione, come attualmente previsto. Il nuovo testo prevede infatti che i vigneti destinati alla produzione dei vini Dop e Igp devono essere semplicemente iscritti nello schedario viticolo gestito dal Sian e nessuna disposizione viene previ-

sta, come in passato, per la tenuta del registro da parte degli imbottiglieri.

[CURA DIMAGRANTE PER IL COMITATO VINI

Un'altra novità riguarda i prodotti composti che contengono tra i loro ingredienti un vino a denominazione registrata in quanto se la denominazione del vino viene utilizzata nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, è necessario che il Consorzio di tutela o il Ministero autorizzi tale uso.

Non è necessaria nessuna autorizzazione nel caso in cui la denominazione protetta del vino venga citata fra gli ingredienti del prodotto composto.

La più immediata conseguenza del fatto che i riconoscimenti avvengono a livello comunitario è costituita dal ridimensionamento dell'attuale comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che viene sostituito da un comitato per la tutela delle dop e delle Igp dei vini costituito da soli 18 membri al posto dei 40 membri del vecchio comitato. È evidente che il nuovo comitato è un organo più snello in grado di assumere rapidamente decisioni che però sono di carattere esclusivamente consultivo in quanto le decisioni finali competono alla

Commissione europea. Il nuovo Comitato comunque entrerà in funzione solo il 1° gennaio 2012 dopo che il vecchio comitato avrà esaurito i casi di nuovi riconoscimenti e di modifiche dei disciplinari presentate prima del 1° luglio 2009.

[CONTROLLO AI PRIVATI ACCREDITATI (MA COME?)

Un capitolo del nuovo provvedimento è poi dedicato al controllo e certificazione delle denominazioni protette e delle indicazioni geografiche nel quale viene quindi definitivamente precisato che l'attività di controllo è svolta da organismi pubblici e/o privati autorizzati dal ministero delle Politiche agricole che può revocare l'autorizzazione in presenza della perdita dei requisiti per il riconoscimento stesso, di violazioni alle norme comunitarie e per mancato rispetto delle norme impartite con il decreto ministeriale di autorizzazione.

Con l'occasione viene anche precisato che a decorrere dal 1° maggio 2010 gli organismi di controllo devono essere accreditati secondo la norma EN 45011. La norma appare alquanto ermetica in quanto lascia aperta la problematica relativa alle modalità di accredito che al momento non è ancora dato di sapere come deve avvenire e soprattutto da parte di quale organismo. Secondo alcune interpretazioni potrebbe essere lo stesso ministero per le Politiche agricole. Tale tesi, però, confligge con il principio della trasparenza in quanto si assisterebbe al fatto che uno stesso organismo, il ministero, procede sia all'accredito che al riconoscimento dell'idoneità a svolgere la funzione di controllo oltre poi alla relativa vigilanza.

[COMITATO DOP E IGP, LA NUOVA COMPOSIZIONE

IL COMITATO È COMPOSTO DAL PRESIDENTE E DAI SEGUENTI MEMBRI, NOMINATI DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI:

1. tre funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
2. tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;
3. un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza ed in qualità di coordinatore delle regioni e delle province autonome;
4. un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
5. un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;
6. un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi;
7. tre membri designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori maggiormente rappresentative;
8. un membro designato dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;
9. due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;
10. un membro designato dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
11. un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

[IN ETICHETTA Uniformità nelle menzioni

La proposta ministeriale fa anche chiarezza in ordine alle varie menzioni consentite per i vini a denominazione come ad esempio i termini classico e riserva, precisando in particolare:

1. la specificazione "**classico**" è riservata ai vini non spumanti Docg o Doc della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con Decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti Docg;

2. la menzione "**riserva**" è attribuita ai vini Doc e Docg che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento e/o eventuale affinamento non inferiore a due anni per i vini rossi; un anno per i vini bianchi; un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave (metodo martinotti/charmat), due anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia;

3. la menzione "**superiore**" è attribuita ai vini Doc e Docg

aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento. la menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione novello;

4. la menzione "**novello**" è attribuita alle categorie dei vini a Do e Igt tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente;

5. le menzioni "**passito**" o "**vino passito**", e "**vino passito liquoroso**" sono attribuite alle categorie dei vini a Docg, Doc e Igt tranquilli ivi compresi i "vini da uve stramature" e "vini da uve passite", ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.

Norme chiare anche per l'utilizzo della menzione "**vigna**" o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini Dop ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente. ■

[IMBOTTIGLIAMENTO FUORI ZONA VINCOLATO

Il disciplinare di produzione costituisce sempre l'elemento fondamentale per il riconoscimento della tutela comunitaria ma la nuova normativa fa anche chiarezza su una problematica particolarmente spinosa costituita dall'imbottigliamento dei vini dop in zona delimitata precisando chiaramente che ciò può avvenire a condizione che

sia adeguatamente previsto nel disciplinare e soprattutto che si tenga conto di alcune condizioni particolari. In particolare nel caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova Dop o Igp, la richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66% della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; nel caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare per inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni precedenti la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale

perla tutela e valorizzazione dei vini Do e Igt - allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica Dop o Igp per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione.

Per ottenere il riconoscimento ministeriale i consorzi devono essere rappresentativi del 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dall'organismo di controllo e per esercitare la funzione di vigilanza in tutte le fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione possono avvalersi di agenti vigilatori con la qualifica di agente di pubblica sicurezza. I costi di questa attività ricadono sia sui soci del Consorzio che su tutti gli utilizzatori della denominazione protetta e quindi inseriti nel sistema di controllo gestito dall'apposito organismo di controllo. ■

[CONFERMATO L'ERGA OMNES

Nella nuova 164 è stato completamente riscritto il capitolo relativo ai Consorzi di tutela che svolgeranno le funzioni della tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle Denominazioni. Per ottenere il riconoscimento ministeriale i consorzi devono essere rappresentativi del 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dall'organismo di controllo e per esercitare la funzione di vigilanza in tutte le fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione possono avvalersi di agenti vigilatori con la qualifica di agente di pubblica sicurezza. I costi di questa attività ricadono sia sui soci del Consorzio che su tutti gli utilizzatori della denominazione protetta e quindi inseriti nel sistema di controllo gestito dall'apposito organismo di controllo. ■

